



COMUNE DI **San Nicola Arcella**

Provincia di COSENZA

www.comune.sannicolaarcella.cs.it

ORDINANZA N 560 del 29/06/2022

Prot. n°6515

OGGETTO	Ordinanza di applicazione della quarantena con sorveglianza attiva al sig. OMISSIS
----------------	---

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n.44 del 22/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID - 19;

CONSIDERATO che nella stessa Ordinanza è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

VISTO i DPCM del 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 17/05/2020, 11/06/2020, 14/07/2020, 07/08/2020, 07/09/2020, 07/10/2020, 13/10/2020, 03/11/2020, 03/12/2020, 14/01/2021 e del 02/03/2021, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze della Regione Calabria n.1 del 27/02/2020, n.3 del 08/03/2020, n. 04 del 10/03/2020, n.5 del 11/03/2020, n.07 del 14/03/2020, n.12 del 20/03/2020, n.15 del 22/03/2020, n.20 del 27/03/2020, n.25 del 03/04/2020, n.29 del 13/04/2020, n.32 del 17/04/2020, n.35 e 36 del 24/04/2020, n.37 del 29/04/2020, n.38 del 30/04/2020, n.40 del 06/05/2020, n.41 del 09/05/2020, n.43 del 17/05/2020, n.49 del 03/06/2020, n.51 del 33/06/2020, n.55 del 16/07/2020, dal n.59 al n. 99/2020 e dal n.1 al 72/2021 e successivi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13/01/2021 ,proroga fino,al 30/04/2021,lo stato di emergenza in conseguenza del rischio Sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO Decreto Legge N° 229 del 30 Dicembre 2021:misure urgenti per il contenimento della diffusione dell' epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria(21G00258).

RICHIAMATO il Parere espresso dal CTS nel verbale 61 del 02/02/2022 ed il DL n.5 del 04/02/2022 avente ad oggetto: aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti per infezione da SARS COV 2 – Pubblicato in G.U. n.29 del 04/02/2022.

CONSIDERATO che il sig. **OMISSIS** nato a () il, domiciliato in via è risultato positivo all'esito al tampone antigenico rapido per Covid 19, in data 29/06/2022, Prot n°6510 e quindi da sottoporsi a quarantena obbligatoria a decorrere dal 29/06/2022, presso il proprio domicilio;

RITENUTO che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:

- *mantenimento dello stato di isolamento del soggetto fino a guarigione completa nonché fino a quando il tampone risulterà negativo;*
- *divieto di contatto sociale;*
- *divieto di spostamenti e viaggi;*
- *obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;*

IL SINDACO

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 56, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTA pertanto, la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. al Sig. **OMISSIS** nato a () il , domiciliato in via , la misura di quarantena obbligatoria, poiché risultato positivo al Covid 19, presso il proprio domicilio, con decorrenza dal 29 /06/2022 e fino a guarigione completa nonché fino a quando il tampone risulterà negativo, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento prevenzione ASP di Cosenza, con le seguenti modalità come **da Ord. N.5/2022 del Presidente della Regione Calabria avente ad oggetto(disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e fine auto sorveglianza , non che sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati**

- *mantenimento dello stato di isolamento totale e assoluto fino al raggiungimento dell'avvenuta guarigione;*
- *divieto di contatto sociale;*
- *divieto di spostamenti e viaggi;*
- *obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;*

2. le persone in quarantena, fin quando dura la stessa, non devono differenziare più i rifiuti in casa. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo, indifferenziata, fazzoletti, carta, mascherine, guanti, ecc.) vanno posizionati nei sacchetti dell'indifferenziata, quest'ultimi vanno chiusi, indossando guanti monouso, utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo;

3. le necessità delle persone in quarantena riferiti all'approvvigionamento dei prodotti alimentari e i beni essenziali dovrà avvenire esclusivamente mediante servizio a domicilio, evitando in ogni modo contatti con terze persone;

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento:

- ALLE Forze dell'Ordine territorialmente competenti
- Alla Polizia Municipale
- All'ASP di Cosenza

Ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00, salvo l'eventuale applicazione delle più gravi sanzioni penali ove ne ricorrano i presupposti.

CHE la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;

CHE i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura UTG Cosenza
- ASP COSENZA
- Presidente Regione Calabria
- Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri Scalea

Protezione Civile Regione Calabria

Ditta MIA SRL

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione CALABRIA nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Statuto comunale Art 21(Art 53, del T.U N 267/2000

**E' fatto obbligo inviare l'esito del tampone negativo al seguente indirizzo e mail :
comunesannicolaarcella@gmail.com**

Lo stesso vale quale revoca dell' Ordinanza di Isolamento .

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il/La sottoscritto/a

ha notificato oggi 29 / 06 /2022

la presente Ordinanza nei locali di via

mediante consegna a mani di

nella sua qualità di DEST ORD che ha firmato in calce.

IL/LA RICEVENTE

IL/LA NOTIFICATORE/TRICE